



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Tutela del centro storico, orari consumo, vendita, somministrazione, trasporto e detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche (Deliberazione C. C. n. 41/2022)

Art. 8

Sul suolo pubblico è vietato: bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi, recando intralcio e disturbo; lanciare coriandoli, riso o altri materiali che producono insudiciamento.

Art. 34

In centro storico e nelle immediate vicinanze è **vietata la vendita di bevande alcoliche per asporto dalle 20:30** fino alla chiusura.

Tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 2:00 la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche avvengono esclusivamente **in bicchieri di vetro** all'interno dei locali, ai tavoli all'esterno o ai clienti in piedi nel raggio di tre metri dalla linea mediana della porta di ingresso.

Art. 34 bis

Vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche per gli avventori in tutto il centro storico e zone limitrofe, compresa l'area del "Consorzio", **tranne all'interno delle attività all'uopo predisposte e nelle loro pertinenze** (in un raggio di metri 3 dalla linea mediana della porta di ingresso di tali locali).

Dalle ore 20:30 alle ore 7:00 è **vietato detenere e/o trasportare** su suolo pubblico e/o aperto al pubblico **bevande alcoliche e superalcoliche** in qualsiasi contenitore (eccetto per la consegna domicilio di bevande ermeticamente chiuse da parte di esercenti e loro dipendenti).

Art. 34 ter

Vietate vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche da asporto, dalle ore 2:00 alle ore 6:00. Per le discoteche il divieto è dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

Le violazioni alle disposizioni sono punite con le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dal Regolamento stesso.